35224/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/06/2012

SENTENZA N. 1052/2012

REGISTRO GENERALE N. 12953/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	RUGGERO GALBIATI	- Presidente -
Dott.	ROCCO MARCO BLAIOTTA	- Rel. Consigliere -
Dott.	FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Consigliere -
Dott.	GIUSEPPE GRASSO	- Consigliere -
Dott.	SALVATORE DOVERE	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MONASTERO RAFFAELE N. IL 25/08/1969

avverso l'ordinanza n. 4334/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/02/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. Mura, che ha chiesto lo annullamento con rinvio;

Udit i difensor Avv.;

Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, che ne ha affermato la penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 del codice della strada.

2. Ricorre per cassazione l'imputato. Si lamenta che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto la genericità dei motivi di gravame. Al contrario, nell'atto di impugnazione sono stati mossi rilievi precisi, con chiare indicazioni in ordine ai motivi posti a sostegno delle censure. Si è in particolare prospettata l'irritualità dell'accertamento alcolimetrico, posto che il regolamento del codice della strada, all'articolo 379, comma 2, ha previsto che esso si perfezioni con due determinazioni concordanti compiute con un intervallo di tempo di cinque minuti. Si è anche prospettato che gli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito per dedurne lo stato di alterazione alcolica sono insignificanti nel caso in esame, giacché essi sono da attribuire allo shock da incidente ed al vomito, nonché alla trauma cranico che ha inciso sulla rilevazione dello stato di ebbrezza. D'altra parte, la specificità del gravame si può desumere dalla circostanza che la Corte, a fronte di una preliminare dichiarazione di genericità dei motivi, ha sentito la necessità di replicare ad ogni censura mossa con l'atto di impugnazione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

L'ordinanza impugnata, dato atto della pronunzia di condanna in ordine al reato indicato, rileva che le censure mosse dall'appellante sono generiche, in quanto si limitano a prospettare mere ipotesi, deducendo genericamente l'insufficiente valenza dimostrativa degli elementi a carico, costituiti dalle prove strumentali nonché dalla constatazione da parte degli operanti dello stato di ebbrezza. D'altra parte, contro ogni evidenza, nell'atto di appello si è ritenuto che l'intervallo di tempo superiore a cinque minuti tra i due accertamenti dello stato di ebbrezza si sia risolta in suo danno.

La stessa ordinanza fa seguito alla sentenza del primo giudice che discute ampiamente tutte le questioni successivamente dedotte dalla difesa.

Per contro i motivi d'appello appaiono inconferenti e privi di reale specificità a fronte dell'argomentazione probatoria recata dalla sentenza del Tribunale. Infatti, nel primo motivo si lamenta che il secondo accertamento alcolimetrico è avvenuto a distanza di 20 minuti e che ciò rende irrituale ed inattendibile l'indagine. Con il secondo motivo si prospetta che la misurazione fosse stata turbata dal vomito e dal conseguente afflusso di aria gastrica contenente alcol in quantità maggiore a quella realmente presente in circolo. Seguono ulteriori considerazioni sullo scarso significato dei sintomi riscontrati dal personale operante.

A fronte di un gravame pedissequo e privo di definita analisi critica della sentenza impugnata, nonché sotto diversi riguardi in conferente, correttamente la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione.

Il ricorso per cassazione è quindi inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

P q m

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 27 giugno 2012

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

IL PRESIDENTE
(Ruggero GALBIATI)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 SET. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Mario TIBERIO